



COMUNE DI PONZANO VENETO

Regolamento per l'applicazione delle tariffe di concessione delle palestre scolastiche (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2005)

Articolo 1

1. L'utilizzo delle palestre annesse ai fabbricati comunali adibiti a scuola dell'obbligo è riservato in via principale agli utenti della scuola stessa, in via accessoria ad associazioni, gruppi sportivi, enti aventi sede nel Comune di Ponzano Veneto per lo svolgimento di attività sportive, ricreative o culturali.
2. Il presente regolamento detta la disciplina generale delle tariffe che costituiscono il corrispettivo per l'uso delle palestre da parte di enti, associazioni, gruppi sportivi delle palestre annesse a plessi scolastici nel Comune di Ponzano Veneto.

Articolo 2

1. La Giunta comunale, fissate le tariffe base per l'accesso alle palestre, dovrà diversificare le stesse tariffe a seconda del tipo di attività praticata in prevalenza dai soggetti richiedenti secondo la seguente classificazione:
 - a) Attività giovanile con età prevalente degli utenti inferiore agli anni 18. Si intendono le attività ginniche e ludico-motorie a carattere educativo e/o ricreativo nonché di promozione sportiva, non escluse quelle di natura agonistica (allenamenti e gare di campionato) quando sono attività considerate dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, a favore di bambini, ragazzi e giovani di età inferiore ai 18 anni.
 - b) Attività di cura e/o mantenimento da parte di soggetti prevalentemente di età superiore ad anni 65.
 - c) Attività senior agonistica. Si intendono le attività sportive di squadra e non, senza fini di lucro, praticato a livello agonistico di preparazione (allenamenti, partite amichevoli, corsi, stages, ecc.) ed iniziative e gare di campionato svolte da associazioni e gruppi sportivi dilettantistici, affiliati a Federazioni Sportive Nazionali ovvero ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, cui compete l'organizzazione delle rispettive manifestazioni a carattere ufficiale.

- d) Attività amatoriale. Si intendono le attività motorie così definite, nonché quelle di mantenimento e ginniche in genere, quali presciistica, corsi di danza, aerobica e simili, ginnastica per adulti, ecc., comunque senza finalità agonistiche, con esclusione di quelle a favore degli anziani prevalentemente oltre i 65 anni d'età che ai fini tariffari vengono assimilate a quelle giovanili.
2. Le utenze di cui alle lettere a) e b) del precedente comma fruiscono delle tariffe più contenute.
3. Per le tariffe a carico di soggetti che svolgono attività diversa da quella sportiva valgono i medesimi riferimenti di classificazione di cui ai commi precedenti

Articolo 3

1. La classificazione delle attività dei richiedenti in una delle quattro categorie di cui all'articolo precedente verrà determinata sulla base delle informazioni acquisite in fase istruttoria dall'unità organizzativa competente per lo sport.
2. Le tariffe previste si applicheranno per le sole attività costituenti l'oggetto sociale dell'ente o dell'associazione. Nel caso venga richiesto l'uso delle palestre per lo svolgimento di altre attività l'amministrazione comunale si riserva l'inquadramento tariffario a proprio insindacabile giudizio.

Articolo 4

1. Salva diversa specificazione, tutte le tariffe sono applicate per ogni ora di concessione, indipendentemente dal fatto che i locali richiesti vengano o meno utilizzati. Per un uso inferiore ad un'ora le tariffe sono applicate a scaglioni di mezz'ora.

Articolo 5

1. Nei confronti delle attività organizzate dalle autorità scolastiche, da soggetti che abbiano ottenuto il patrocinio da parte del Comune nonché dalle associazioni sportive composte da diversamente abili non sarà applicata alcuna tariffa.
2. Per le attività di società, ed associazioni con sede in Comuni diversi da Ponzano Veneto sarà applicata una maggiorazione pari al 100 per cento.

Articolo 6

1. Le tariffe saranno applicate sul monte ore annuale messo a disposizione in sede di presentazione dei programmi di attività con richiesta di utilizzo dei locali, che dovrà pervenire entro il 31 luglio precedente ciascun anno scolastico. Non saranno ammesse ridistribuzioni o riduzioni di orari richieste oltre la data del 31 ottobre di ogni anno.

2. L'orario di concessione in uso dei locali deve concordare con quello indicato nell'autorizzazione rilasciata a ciascun richiedente. Per quanto attiene alle manifestazioni, detto orario comprende anche l'entrata e l'uscita dagli spogliatoi, normalmente computata in mezz'ora sia in entrata che in uscita.
3. Il pagamento delle tariffe non sarà addebitato soltanto in caso di impossibilità di utilizzo delle strutture per cause di forza maggiore, che dovranno essere comunicate entro le 24 ore successive al loro verificarsi.
4. L'amministrazione comunale in sede di presentazione dei rendiconti sottrarrà al monte ore messo a disposizione le ore inutilizzate, con l'eccezione del caso in cui i fruitori dei locali non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto dal comma precedente.